

**CONVENZIONE TRA L'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E L'ASST VALCAMONICA PER  
ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI CONSULENZA (MEDICO AUTORIZZATO EX D.LGS. 230/95)  
PER LA SORVEGLIANZA MEDICA PER ESPOSIZIONE A RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI**

**TRA**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito denominata ASST Valtellina e Alto Lario) con sede in Via Stelvio 25, Sondrio, codice fiscale e partita I.V.A. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016.

**E**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica (di seguito denominata ASST VALCAMONICA) con sede in Via Nissolina 2, Breno, codice fiscale e partita I.V.A. 03775830981, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Raffaello Stradoni

**PREMESSO CHE**

- L'ASST Valcamonica, in qualità di datore di lavoro, è tenuta, ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii., ad assicurare la sorveglianza medica del personale radioesposto.
- Con nota n. 31011 del 11/07/2018 l'ASST Valcamonica ha chiesto la disponibilità all'ASST Valtellina e Alto Lario all'espletamento dell'attività di consulenza nell'ambito della sorveglianza medica per esposizione a rischi da radiazioni ionizzanti.
- Con nota n. ....del.... l'ASST Valtellina e Alto Lario ha manifestato la propria disponibilità ad erogare, mediante convenzione, le prestazioni richieste.
- I medici in servizio presso la UOS Medicina del Lavoro dell'ASST Valtellina e Alto Lario possiedono i titoli e i requisiti del "Medico Autorizzato" ex - 83 D.lgs 230/1995.

di seguito congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1**

Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa.

**Art.2**

L'ASST Valtellina e Alto Lario autorizza il personale Medico e Chimico in servizio presso la UOS Medicina del Lavoro in possesso dei titoli e dei requisiti di "Medico Autorizzato" ad effettuare attività di consulenza per la sorveglianza medica per esposizione a rischi da radiazioni ionizzanti, sino al **31/12/2019**, a favore della ASST Valcamonica.

L'ASST Valcamonica si riserva la facoltà di richiedere alla ASST Valtellina e Alto Lario la documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti dei Medici che svolgono le prestazioni nell'ambito della presente convenzione.

#### **Art. 3**

L'attività in argomento consiste nell'esecuzione di prestazioni di consulenza ("Medico Autorizzato", ai sensi del D.Lgs. n.230/1995 e ss.mm.ii..) per la sorveglianza medica per esposizione a rischi da radiazioni ionizzanti.

#### **Art. 4**

Gli oneri ed i costi relativi a quanto contemplato nella presente convenzione sono a totale carico della ASST Valcamonica.

L'ASST Valcamonica riconosce alla ASST Valtellina e Alto Lario le tariffe e modalità indicate nell'Allegato A – Tabella 1) "Prestazioni personale medico autorizzato", che costituisce parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 5**

L'ASST Valtellina e Alto Lario emetterà fatturazione, in esenzione IVA, al termine dell'attività complessivamente svolta.

La ASST Valcamonica è tenuta ad adeguarsi al sistema di fatturazione elettronica secondo la normativa vigente e seguendo le indicazioni fornite dalla ASST Valtellina e Alto Lario.

#### **Art. 6**

Ai fini della emissione della fattura il Direttore della UOS Medicina del Lavoro, per il tramite del personale medico direttamente coinvolto nell'attività in questione, provvederà a trasmettere ai competenti uffici dell'ASST Valtellina e Alto Lario una distinta, sottoscritta dalla ASST Valcamonica, dalla quale risulti il totale degli accessi effettuati, le date ed i relativi orari, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogate dal personale medico, dipendente dell'ASST Valtellina e Alto Lario nel periodo considerato.

#### **Art. 7**

La ASST Valcamonica provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

#### **Art. 8**

La ASST Valcamonica garantisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro di proprietà della stessa ASST e idoneo servizio di segreteria e di assistenza sanitaria che consenta in ogni momento il regolare adempimento dell'attività.

#### **Art. 9**

Si dà atto che l'ASST Valtellina e Alto Lario ha in corso polizza RC per rischi diversi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti dell'ente, per conto della medesima ASST, presso strutture esterne.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio, in libera professione intramuraria, non è prevista la copertura INAIL.

#### **Art. 10**

L'ASST Valtellina e Alto Lario declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal proprio personale in servizio presso la UOS Medicina del Lavoro in occasione dello svolgimento della consulenza oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 12**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino al **31/12/2019**

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Non è previsto rinnovo tacito.

#### **Art. 13**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

#### **Art. 14**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ([www.asst-val.it](http://www.asst-val.it) , [www.aslvallecamonicense.it](http://www.aslvallecamonicense.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esse contenute. La violazione dei principi enunciati nei suddetti codici da parte dei

contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **Art. 15**

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Valcamonica, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST Valcamonica.

#### **Art. 16**

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere, quale Foro giudiziario esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Sondrio e di escludere, pertanto l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c. .

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.179/2012 convertito in Legge n.221 del 17.12.2012.

Luogo e data della firma digitale

**ASST VALCAMONICA**  
Il Direttore Generale  
(Raffaello Stradoni)

**ASST VALTELLINA E ALTO LARIO**  
Il Direttore Amministrativo  
(Carlo Maria Iacomino)

**ALLEGATO A**

**ALLA CONVENZIONE TRA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E ASST VALCAMONICA**

<b>PRESTAZIONI PERSONALE MEDICO</b>	<b>TARIFFA ANNUA</b>
<b>Attività di “Medico Autorizzato”: sorveglianza medica per il personale radioesposto (fino al 31/12/2019 – per 10 ore annue) + rimborso spese di viaggio</b>	<b>€ 1.500,00 + rimborso spese di viaggio</b>